

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 MAGGIO 1879

in discussione è sempre di minore efficacia, perchè d'indole transitoria; mentre che le sanzioni penali del Codice civile, cioè la privazione di ogni diritto di successione, la privazione dei diritti d'alimento, l'impossibilità di dare un nome legittimo e rispettato ai propri figli ed in genere il diniego di ogni effetto civile al matrimonio religioso costituiscono una spinta permanente alla celebrazione del matrimonio civile ed una contropinta ad ogni tendenza per le nozze a solo rito religioso.

Io, signori, non aggiungo altro; dirò solamente che mi ripugna l'idea di creare un delitto in questa materia. E l'onorevole Mancini, con quell'abilità che lo distingue, ben disse che non si tratterebbe mai di delitto, ma di una semplice trasgressione, di una contravvenzione cioè, alle discipline dello stato civile. Guardiamoci, o signori, dal crederci autorizzati a creare delitti di fattura puramente convenzionale, e spero che tanto l'onorevole guardasigilli, quanto gli altri fautori della legge in discussione, vorranno persuadersi, che senza una necessità, dimostrata ed ineluttabile, non è lecito a noi dichiarare reato un fatto che per se stesso non lo sia.

L'onorevole guardasigilli medesimo ha dichiarato di non volere comprendere nel Codice penale il reato che si vorrebbe creare con questa legge, ed io domando, o signori, come possa davvero considerarsi delitto un fatto al quale il guardasigilli medesimo non crede dar posto nel Codice penale. Possono bensì le trasgressioni e le contravvenzioni risultare da una legge speciale; ma i delitti devono tutti essere contemplati dal Codice penale.

Per le esposte considerazioni fui costretto a dividermi dagli onorevoli miei colleghi della Commissione.

MELCHIORRE. La Camera ha dovuto certamente rimanere sorpresa nel sentire dall'onorevole Cancellieri, nell'esordio del suo forbito ed inaspettato discorso intorno al concetto fondamentale del presente disegno di legge, che egli è membro dissidente della Commissione. La Commissione ricorda all'onorevole Cancellieri che per due intere sedute ha avuto il piacere invidiato di seguire lo sviluppo dei suoi argomenti, e di ammirare la sua dottrina. E se la Commissione in seguito ha detto di essere unanime per bocca del suo eloquente relatore intorno ai diversi principii che informano questo schema di legge, è rimasta nel vero, imperocchè l'onorevole Cancellieri in tutte le sedute, nelle quali sono state prese le risoluzioni, delle quali ampiamente e dottamente ha discorso l'onorevole relatore, non è stato presente.

Finito il lavoro, e quando l'onorevole relatore mi raccomandò di riunire la Commissione perchè vo-

leva leggere la sua relazione, cui tutti hanno fatto, e giustamente, plauso, l'onorevole Cancellieri disse che in alcune parti dissentiva, che egli voleva che se ne fosse tenuto conto, ma che esso si sarebbe concertato col relatore.

CANCELLIERI. Domando di parlare.

MELCHIORRE. Ed in conseguenza di ciò l'onorevole relatore ha tenuto proposito delle differenti opinioni dell'onorevole Cancellieri; ma oltre a ciò è d'uopo che l'onorevole Cancellieri si ricordi che egli in seno alla Commissione, e precisamente nelle due sedute, nelle quali della sua presenza la detta Commissione si onorò, egli prese larghissima parte intorno alle discussioni dei concetti che informavano precisamente l'articolo primo, e l'onorevole Cancellieri dotto nelle discipline ecclesiastiche e teologiche, ci diede, e noi l'ammirammo, un largo corredo di dottrina ecclesiastica, imperocchè voleva che nell'articolo primo si introducessero due eccezioni capitali, che secondo lui ove non fossero state introdotte, lo avrebbero obbligato a dichiararsi decisamente contrario alla legge.

Ed invero l'onorevole Cancellieri discorse lungamente e con molta sapienza e molta competenza, bisogna confessarlo, dei matrimoni *in extremis*, e dei matrimoni segreti; e ci ricordò, quantunque noi potevamo anche conoscerla, che vi era una bolla famosa detta *Satis votis* pei matrimoni di coscienza, e ci disse tante belle cose che egli ora ha ripetuto, e che a me non conviene tornare a dire perchè non avrei nè la parola, nè l'eloquenza dell'onorevole Cancellieri per poterle far gustare alla Camera.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cancellieri.

CANCELLIERI. L'onorevole preopinante ha creduto che io avessi fatto biasimo alla Commissione. Ma nulla io dissi che avesse potuto autorizzarlo alla risposta inopportuna data. Egli parlò della mia assenza; ma era ben naturale che non fossi più intervenuto in seno della Commissione dal momento che la mia opinione era rimasta sola, isolata e contraria ai principii dalla Commissione adottati. Io ho creduto di non disturbarla nella sua unanimità relativa, epperò mi astenni dal prendere parte alle deliberazioni che avrà potuto prendere nel corso della presente discussione. Con ciò non intesi farle un biasimo; e se oggi ho preso a parlare, non ebbi altro intendimento se non che quello di dichiarare alla Camera che, sebbene io faccia parte della Commissione, non convengo tuttavia nei principii da essa propugnati, e quindi non intendo partecipare agli onori ed agli allori suoi.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda di parlare su quest'articolo 1, passerò alla lettura dei due emen-